

Francia, ove grandiose foreste furono assegnate in dotazione a Luigi Filippo.

JACQUIER. Je me déclare satisfait de ces esplications.

MELLANA. Si è osservato che sin ora non si trattò che di cose di piccola entità, ma per quanto lieve sia l'oggetto, io dimando se si possa violare il principio che la proprietà dello Stato non si può alienare, e per conseguenza io insisto nel mio emendamento, specialmente nella prima sua parte.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Questi boschi, a termini di questo articolo, vengono sottoposti alla legge comune. Ora, per ammettere quell'emendamento proposto dal signor deputato Mellana, bisognerebbe dire che mai l'usufruttuario abbia diritto di procedere ai tagli degli alberi di alto fusto, il che sarebbe affatto erroneo, perchè anche questi tagli sono permessi quando possa esservi deperimento nel soprassedere a farli; d'altronde, l'assenso del ministro delle finanze è un assenso dato da un ministro responsabile, ed in conseguenza pare che la proposta cautela riesca affatto inutile ed inopportuna, e che non occorra certamente una legge, come non occorre una legge per tagliare gli alberi d'alto fusto degli altri beni demaniali, quando questo taglio diventa necessario per i motivi espressi dall'onorevole deputato Revel.

PRESIDENTE. Pongo ai voti separatamente la seconda clausola dell'emendamento Mellana. L'emendamento intero consiste nel surrogare alle parole *assenso del ministro di finanze*, le parole: *per assenso del Parlamento, e saranno fatti a beneficio dell'erario dello Stato.*

Ora pongo soltanto ai voti la surrogazione delle parole: *per assenso del Parlamento*, a quelle espresse: *per assenso del ministro delle finanze.*

(Non è approvato.)

Metterò ai voti la seconda parte.

MELLANA. La ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7.

NOVELLI. Domando la parola per un emendamento.

Io proporrei all'ultimo alinea dell'articolo 7, dove si legge:

« *Pei tagli straordinari e per quelli di alberi d'alto fusto, dovrà riportarsi l'assenso del ministro delle finanze* » che si redigesse quest'alinea nei termini seguenti, cioè:

« *Per gli alberi d'alto fusto non distribuiti regolarmente, dovrà riportarsi l'assenso del ministro delle finanze.* »

Ed ecco il perchè: anche quando si tratta d'alberi d'alto fusto, all'usufruttuario non è impedito il taglio, semprechè questi alberi di alto fusto siano regolarmente distribuiti, come prescrive il Codice civile. Parmi dunque che ogniqualvolta si tratta di alberi d'alto fusto distribuiti regolarmente non sia necessario per il tagliamento quest'assenso del ministro delle finanze, perchè, come dissi, questo taglio è già permesso a termini del Codice civile.

Questa dunque è la ragione per cui proporrei il suddetto emendamento, in quanto che non mi sembra doversi assoggettare codesto diritto che io vedo già attribuito alla Corona, all'obbligo di chiedere sempre l'assenso del ministro delle finanze, anche quando si tratta di procedere al taglio di alberi di alto fusto che sono posti in distribuzione regolare, sì e come viene prescritto dal Codice civile.

PRESIDENTE. Domando se quest'emendamento del deputato Novelli è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Ora leggo l'articolo come è proposto dal Ministero e dalla Commissione per farlo ai voti:

« *Art. 7. I boschi facienti parte della dotazione saranno soggetti alle prescrizioni della legge forestale, in quanto può concernerli.*

« *Pei tagli ordinari sarà stabilito un turno regolare periodico.*

« *Pei tagli straordinari e per quelli d'albero d'alto fusto dovrà riportarsi l'assenso del ministro delle finanze.* »

(La Camera approva.)

QUAGLIA. Prima di passare alla discussione del capo quarto desidererei di sottomettere alla Camera alcune osservazioni.

Nel capo terzo si è parlato delle condizioni per il godimento dei beni costituenti la dotazione della Corona. A tale proposito pare a me che nel medesimo dovrebbe ancora farsi cenno delle persone, vale a dire, si dovrebbe stabilire quali siano gli impieghi, gli stipendi dei quali debbano ricadere a carico della lista civile.

A cagion d'esempio, molte dubbiezze possono sorgere in ordine al decreto del 24 gennaio 1849, il quale stabilisce che lo stato della Casa del Re sia composto del prefetto del palazzo, del soprintendente generale della real Casa, del primo elemosiniere, di otto aiutanti di campo.

Coteste persone potrebbero essere a carico della lista civile, oppure a carico dello Stato, od alcune a carico dello Stato, altre a carico della lista civile. Io interpellerei pertanto il signor ministro a dichiarare in qual condizione debbano considerarsi simili impieghi.

RICCI V., relatore. Io credo di poter fornire qualche spiegazione in linea di fatto su questa interpellanza.

Le persone che restano attualmente addette alla Corte sono tutte a carico della lista civile; e così il prefetto del palazzo, il soprintendente della lista civile e la serie numerosissima dei cappellani. (*Viva l'ilarità*)

Sono però a carico del bilancio di guerra tutti gli aiutanti di campo e gli ufficiali d'ordinanza del Re, e ciò come militari e perchè restano sotto le bandiere a disposizione del ministro della guerra. Gli assegnamenti per questi aiutanti sono tenuissimi; del resto è rimasto quest'uso in conformità di quanto praticavasi nell'antica Corte per gli scudieri che conservavano lo assegnamento del grado militare che occupavano nei reggimenti; ora, meno degli aiutanti di campo e degli ufficiali di ordinanza del Re, tutti gli altri impiegati sono a carico della lista civile.

QUAGLIA. Questi aiutanti e questi ufficiali di ordinanza hanno però sei razioni di foraggio; questo quantitativo non è l'assegnamento ordinario, e perciò mi pare dovrebbero pure essi essere a carico della lista civile.

PRESIDENTE. La parola è al ministro della guerra.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io non ho altro a dire se non che gli aiutanti di campo hanno la loro paga ordinaria come se fossero in servizio attivo.

DABORMIDA. Gli aiutanti di campo hanno la paga di maggior generale, ma non hanno 1800 lire di rappresentazione come hanno tutti i generali in servizio attivo. Gli aiutanti di campo poi, qualunque altra destinazione abbiano (ed io che sono del loro numero, ne ho diverse) non ricevono un soldo di più.

È bensì vero che hanno più razioni di foraggio, ma niuno ignora che la loro posizione particolare presso il Re li obbliga a fare spese in cavalli maggiore di quelle a cui sono obbligati gli altri ufficiali generali, i quali tutti hanno diverse razioni di foraggio, mentre alcuni non hanno bisogno di farne uso.

Voci numerose. A domani! a domani!

GALVAGNO, ministro dell'interno. Mi pare che ammetta il deputato Jacquier che abbiamo paragonato l'usufruttuario della lista civile a qualunque altro usufruttuario. È adunque inutile fare a questa legge quelle addizioni, le quali sono con-